

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 23-4132/2015

Oggetto: *Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

Installazione:	Stampa e confezionamento di prodotti editoriali e produzione e commercializzazione di energia.
Sede dell'installazione:	Moncalieri
Gestori delle attività svolte nell'installazione:	ENERPRINT S.r.l. Rotosud S.p.A.
Impresa oggetto della presente autorizzazione:	ENERPRINT S.r.l.
Stabilimento di:	Moncalieri
Sede Legale:	Via F. Postiglione 14 Moncalieri
Sede Operativa:	Via F. Postiglione 14 Moncalieri
Attività svolta dal Gestore:	Codice 1.1 – <i>Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;</i> Codice 6.7 – <i>Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.</i>
Posizione Impresa:	021325
P. IVA:	10719900010

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 70-1017096 del 18 settembre 2007 l'Impresa ILTE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **Codice 1.1** – *Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;*
 - **Codice 6.7** – *Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.*
- con Determinazione del Dirigente n. 59-32747 del 13 agosto 2012 è stata variata la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore dell'Azienda ENERPRINT S.r.l. per la porzione di impianto di propria competenza, autorizzato all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **Codice 1.1** – *Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;*
- in data 2 maggio 2013 (prot. n. 78439) il Gestore in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- in data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che ha modificato il D.Lgs. 152/06 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 non è più contemplato il rinnovo periodico dell'Autorizzazione integrata ambientale, sostituito dal riesame dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente che, salvo gli altri casi definiti dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, deve essere comunque disposto entro 10 (oppure 12, o 16) anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 5, lettera i-quater del D.Lgs 152/2006, così come modificato dal citato D.Lgs. 46/2014, definisce "installazione" un'unità tecnica permanente in cui siano svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda e qualsiasi attività accessoria, che sia

tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

- nel caso in esame i vettori energetici (calore, energia elettrica, sistema di raffreddamento), la distribuzione delle acque tecnologiche ed il servizio di depurazione degli scarichi usufruiti dall'Azienda Rotosud S.p.A. per la propria attività sono forniti dall'Azienda ENERPRINT S.r.l.; per quanto sopra detto, si è ritenuto di considerare nell'istruttoria per il riesame dell'AIA, l'intera installazione costituita dall'impianto di stampa di prodotti editoriali della Società Rotosud S.p.A. e dall'impianto di produzione di energia e stampa di prodotti editoriali della Società ENERPRINT S.r.l.;
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente riesamina l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alle successive integrazioni, trasmesse con nota del 19 novembre 2013 (prot. n. 194109), con nota del 18 gennaio 2015 (prot. n. 7725) e con nota del 10 febbraio 2015 (prot. n. 20659);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (Luglio 2006);
 - Reference Document on Surface Treatment Using Organic Solvents (Agosto 2007);
 - Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
 - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
 - Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2003);

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 19 novembre 2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 21 ottobre 2013 (prot. n. 175306);
- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), pervenuto con nota del 28 novembre 2013 (prot. n. 201572);

- il parere della Società Rotosud S.p.A., pervenuto nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 19 novembre 2013;

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA n. 70-1017096 del 18 settembre 2007;

VALUTATO:

- che dalle integrazioni presentate dal Gestore con le citate note del 18 gennaio 2015 (prot. n. 7725) e del 10 febbraio 2015 (prot. n. 20659) risulta necessario inserire, tra le attività autorizzate, anche l'attività:
 - **Codice 6.7** – *Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.*
- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, "il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni";
- dal 1 gennaio 2015, pertanto, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino.

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda ENERPRINT S.r.l. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa ENERPRINT S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in Via F. Postiglione 14 nel Comune di Moncalieri, dell'attività IPPC:
 - **Codice 1.1** – *Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;*

- **Codice 6.7** – *Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.*
- 2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
- 3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 70-1017096 del 18 settembre 2007 e nei successivi aggiornamenti;
- 4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
- 5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei *rischi di incidente rilevante*, in materia di *valutazione di impatto ambientale* e in materia *urbanistica*, preventivamente alla *realizzazione degli interventi previsti*;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello

Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Moncalieri, all'ARPA Piemonte, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 12 febbraio 2015

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche
Dott. Francesco PAVONE

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	9
1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA DELL'INSTALLAZIONE	9
1.2. ATTIVITA' PRODUTTIVA IN CAPO AL GESTORE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE	9
2. CONDIZIONI GENERALI	11
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE	13
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	14
4.1. LIMITI DI EMISSIONE	14
TABELLA 1: STATI IMPIANTO E PERIODI TRANSITORI.	15
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	16
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	17
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO	18
TABELLA 2: SCHEMA DI AGGREGAZIONE DEI PARAMETRI MONITORATI IN CONTINUO.	20
TABELLA 3: METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.	21
4.5. GESTIONE DEI SOLVENTI	22
4.5.1 PIANO GESTIONE SOLVENTI.....	24
4.5.2 NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE SOLVENTI.....	25
4.6. RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMOELETRICA	26
4.7. ULTERIORI PRESCRIZIONI	27
4.8. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA	28
5. EMISSIONI NELLE ACQUE	32
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE	32
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	32
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE	32
5.2. PRESCRIZIONI GENERALI	33
5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	34
TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN RETE FOGNARIA (AL PUNTO DI SCARICO F1).	34
TABELLA 2: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI (AL PUNTO DI SCARICO S1).....	35
TABELLA 3: PIANO DEI MONITORAGGI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI (AL PUNTO DI SCARICO S1).	36
5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	37
5.5. BILANCIO IDRICO	37
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME	37
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	38
8. EMISSIONI SONORE	39
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE	40
TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI	40
TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI	41
TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE	43

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA DELL'INSTALLAZIONE

L'installazione in oggetto ha la seguente capacità produttiva:

<p>Codice 6.7 – <i>Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.</i></p>	<p>Capacità massima di consumo di solventi 420 Mg/anno</p>
<p>Codice 1.1 – <i>Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;</i></p>	<p>Potenza termica nominale: 76 MWt</p>

1.2. ATTIVITA' PRODUTTIVA IN CAPO AL GESTORE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

<p>Codice 1.1 – <i>Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;</i></p>	<p>Potenza termica nominale: 76 MWt</p>
<p>Codice 6.7 – <i>Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.</i></p>	<p>Capacità massima di consumo di solventi 210 Mg/anno</p>

Il **ciclo produttivo** dello stabilimento è così articolato:

CENTRALE TERMICA

- **1 Generatore di vapore Galleri da 34,9 MWt** (potenzialità massima calcolata in funzione del consumo di 4000 Nm³/h di CH₄), alimentato a gas naturale, per la generazione di vapore ad alta pressione, produzione massima 40 t/ora di vapore a 41,5 bar; il minimo tecnico a cui viene fatta funzionare la caldaia Galleri consente la produzione di 10 t/ora di vapore. *(tale caldaia è attualmente inattiva)*.
- **1 Generatore di vapore Seveso da 16,3 MWt** (potenzialità massima calcolata in funzione del consumo di 2000 Nm³/h di CH₄), alimentato a gas naturale, per la generazione di vapore in bassa pressione con produzione di 20 t/h di vapore.
- **1 Turbina a vapore** con potenzialità massima di 3,4 MW elettrici;
- **1 Turbogas da 14,8 MWt** (potenzialità massima calcolata in funzione del consumo di 1500 sm³/h di CH₄) al focolare e 5,3 MW elettrici;
- **1 Caldaia a recupero Ruths** equipaggiata con un bruciatore supplementare da 9,7 MWt (potenzialità massima calcolata in funzione del consumo di 760 Nm³/h di CH₄) alimentato a gas naturale. La caldaia Ruths non può funzionare senza che il Turbogas sia operativo in quanto ne usa i fumi come aria comburente. La caldaia può operare in due modalità:
 - in modalità recupero semplice (recupero dell'entalpia dei fumi un uscita dal turbogas, senza bruciatore supplementare) è in grado di produrre 7,600 MWt e 8 t/h di vapore;
 - con bruciatore supplementare può raggiungere la produzione massima di 17,5 MWt e 20 t/h di vapore.

STAMPA

Stampa roto-offset a caldo (cd. heatset)

(tecnica di stampa indiretta in quadricromia con utilizzo di inchiostri contenenti solventi altobollenti derivati di petrolio ed essiccazione dell'inchiostro in forno)

- una linea denominata **Lithoman 502**, con post-combustore termico integrato nel forno;

CONFEZIONAMENTO

Confezionamento volumi a brossura:

- una linea denominata **UB2** da 21 stazioni;

IMPIANTI GENERALI

- Fornitura e distribuzione di **acqua industriale** e ad uso igienico-sanitario all'impianto Rotosud S.p.A. e ad altre società presenti nel sito;
- Fornitura e distribuzione di **vapore** e **acqua refrigerata** all'impianto Rotosud S.p.A. e ad altre società presenti nel sito;
- **Raccolta e gestione carta:** i rifili e gli scarti di carta che si originano dal processo produttivo vengono imballati secondo la norma UNI EN 643. Tali operazioni sono affidate dalla ENERPRINT S.r.l. ad un'Azienda esterna (Intercarta S.p.A.) che svolge la propria attività autonomamente all'interno dello stabilimento.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita **l'accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.

3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e al Comune di Moncalieri. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
8. Congiuntamente al Report Ambientale di cui al punto precedente, il Gestore deve inviare i seguenti **dati di produzione annuali**:
 - a. energia elettrica prodotta, acquistata, venduta e consumata (aggregazione mensile);
 - b. metano consumato dal gruppo turbogas (aggregazione mensile);
 - c. quantitativo di carta stampata con tecnica heatset nell'anno;
 - d. giri macchina per ciascuna linea produttiva.
9. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli

impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".

10. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
11. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, **almeno 60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che

descrive gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure in continuo** (Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni - S.M.E.), le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle **medie di**

24 ore supera i valori limite di emissione riportati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* (concentrazione e flusso di massa) e nessuna delle **medie orarie** supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

3. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni in Atmosfera.
4. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
5. Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono definiti i seguenti **stati impianto e periodi transitori** per il camino 6A (Gruppo Turbogas):

TABELLA 1: STATI IMPIANTO E PERIODI TRANSITORI.

Stato Impianto	Descrizione	Codice	Acquisizione e validazione del dato rilevato	Confronto con il valore limite
Fermo impianto	Non è presente la combustione all'interno della turbina.	Fermo	NO	NO
Impianto in avviamento	Turbogas in marcia e diverter parzialmente aperto – indicazione "TG in marcia + FS manutenzione" (Minimo Tecnico). Durata massima 3 ore a freddo, 20 minuti a caldo.	Avviamento	SI	NO
Normale funzionamento	Si spegne l'indicazione "FS manutenzione", il sistema segnala "TG in marcia + normale funzionamento". Diverter completamente aperto.	Regime	SI	SI

Impianto in arresto	Turbogas in fase di spegnimento.	Arresto	SI	NO
---------------------	----------------------------------	----------------	----	----

6. Il Gestore deve **dare evidenza** tramite il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.) del superamento del punto di minimo tecnico e dell'inizio e termine dei periodi transitori (avviamento, arresto, ecc.), facendo riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e alle eventuali indicazioni fornite da ARPA Piemonte.
7. Per il confronto con il valore limite, sono considerate valide le medie orarie nelle quali **tutti i 60 minuti dell'ora solare** si riferiscono allo Stato Impianto di "Normale funzionamento";
8. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
9. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
10. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

11. La temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di combustione del **combustore termico** (camino 62) **non deve essere inferiore a 750°C**.
12. Ai sensi dell'art. 294 del D.Lgs. 152/2006 gli impianti di combustione di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW (camini 4, 5 e 6A), devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. Il medesimo impianto deve essere dotato, ove tecnicamente

fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione. Tale monitoraggio è da intendersi finalizzato all'ottimizzazione del rendimento di combustione: il Gestore non è quindi tenuto ad attenersi alle disposizioni dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 (Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni).

13. il Gestore è autorizzato ad utilizzare il **generatore di vapore Galleri** (camino 5) solamente in caso di fermata programmata del generatore Seveso (camino 4) o del gruppo Turbogas (camino 6A), o in caso di emergenza.
14. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
15. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

16. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
17. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la

disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.

18. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

19. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *quadro emissioni*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
20. Il Gestore deve effettuare, sulle emissioni provenienti dal gruppo Turbogas (camino 6A), **misurazioni in continuo** delle concentrazioni di NO_x e CO, nonché dell'O₂ nei fumi, della temperatura dei fumi, della portata volumetrica dei fumi e del vapore acqueo presente nei fumi (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è espressamente richiesta se l'effluente gassoso campionato è essiccato prima dell'analisi). Per la valutazione della portata volumetrica dei fumi, è facoltà del Gestore sostituire la misura diretta con la stima tramite un metodo indiretto che utilizzi il consumo di combustibile e la reazione di combustione. Di tale metodo deve essere data descrizione nella comunicazione inviata annualmente ai sensi del successivo punto 31.
21. Il Sistema di Monitoraggio Emissioni (S.M.E.), deve monitorare e registrare in continuo, oltre a quanto descritto al punto precedente, il consumo di combustibile per singolo focolare e l'energia prodotta. Per la valutazione dell'energia termica utile prodotta, è facoltà del Gestore sostituire la misura diretta con la stima tramite un metodo indiretto. Di tale metodo deve essere data descrizione nella comunicazione inviata annualmente ai sensi del successivo punto 32.
22. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale.

Devono essere impiegati i metodi di misura previsti dall'Allegato 2 al DM 31 gennaio 2005.

23. Ai sensi del punto 4.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto al controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura (cd. *verifica di linearità*) dei singoli analizzatori, **con periodicità almeno annuale**.
24. Ai sensi del punto 4.3.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto alla determinazione dell'**indice di accuratezza relativo (IAR)** per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo. Tale determinazione è da effettuarsi come descritto al punto 4.4 del medesimo allegato e **con periodicità almeno annuale**.
25. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici, della verifica di linearità (punto 23) e della determinazione dello IAR (punto 24). Per quanto riguarda la determinazione dello IAR, è facoltà del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. richiedere di individuare, in accordo col Gestore, una data diversa da quella comunicata, al fine di poter presenziare alle operazioni.
26. Il Gestore deve determinare, sul punto di emissione 62 (**combustore termico**) ad ogni autocontrollo anche la concentrazione di NO_x (espressi come NO₂) e fornire l'indicazione del regime di temperatura di esercizio del postcombustore durante i campionamenti. La temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di combustione deve essere misurata in continuo e registrata su supporto informatico. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per tutta la durata di validità dell'autorizzazione a disposizione degli Enti preposti al controllo.
27. Il Gestore dovrà conteggiare ed aggregare **mensilmente** per i generatori di vapore **Seveso e Galleri**:
 - le ore di funzionamento di ciascun generatore;
 - il volume di gas naturale consumato da ciascun generatore;
 - la potenza termica prodotta da ciascun generatore (*è ammessa la valutazione a partire dal combustibile consumato*).
28. I dati registrati ed aggregati secondo quanto prescritto al punto precedente devono essere inviati annualmente, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7.
29. Essendo gli autocontrolli del parametro "**Polveri totali**", generati dal punto di

emissione 62 (combustore termico) e dal punto di emissione 6A /Gruppo Turbogas), risultati nei limiti prescritti dalle precedenti autorizzazioni, il Gestore è esonerato dall'effettuare l'autocontrollo periodico di detto parametro.

30. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.
31. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
32. Relativamente ai parametri monitorati in continuo, il Gestore, **entro la data di cui sopra**, predisporre ed invia alla Città Metropolitana di Torino, all'A.R.P.A. e al Comune di Moncalieri una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante. Contestualmente dovranno essere inviati i risultati delle verifiche di linearità (punto 23) e delle determinazioni dello IAR (punto 24).

TABELLA 2: SCHEMA DI AGGREGAZIONE DEI PARAMETRI MONITORATI IN CONTINUO.

Identificativo del generatore:							
	Consumo CH ₄ (m ³)	Energia termica prodotta (kWh)	Energia elettrica prodotta (kWh)	Massima concentrazione oraria di NO _x (mg/Nm ³)	Massima concentrazione oraria di CO (mg/Nm ³)	Flusso di massa NO _x (Kg)	Flusso di massa CO (Kg)
Gennaio							
Febbraio							
...							
Dicembre							
Anno							

33. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
34. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli

riportati nella tabella seguente. Per la determinazione del parametro **Composti Organici Totali (C.O.T.)/Sostanze Organiche Totali (S.O.T.)** deve essere utilizzato un metodo strumentale in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma (**FID**), così come previsto nella parte VI, allegato III, parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (metodo UNI EN 12619/UNI EN 13526), eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30 minuti. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

TABELLA 3: METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
Gas di combustione CO, CO ₂ , CH ₄ , O ₂ (metodo gascromatografico)	UNI 9968 (sostituisce M.U. 542)	-
CO	UNI 15058:2006	ISO 12039
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
O ₂	UNI EN 14789	ISO 12039
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
C.O.T.	UNI 12619 – UNI 13526	-
C.O.T.	UNI EN 13649:2002 (Singoli composti)	-
Velocità e Portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. GESTIONE DEI SOLVENTI

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: punto 1 della tabella 1, parte III, allegato III, parte V D.Lgs. 152/06 (**Stampa offset**), con consumo di solvente > **25 tonnellate/anno**

CAPACITÀ NOMINALE: **0,64 tonnellate di C_{eq}/giorno**

(art 268, comma 1, lettera nn, D.Lgs. 152/2006)

SOGLIA DI CONSUMO: **>25 tonnellate di solvente/anno**

(art 268, comma 1, lettera rr, D.Lgs. 152/2006)

CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE: **210 tonnellate di C_{eq}/anno**

(art 268, comma 1, lettera pp, D.Lgs. 152/2006)

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA: **65,4 tonnellate di C_{eq}/anno**

VALORE LIMITE PER LE EMISSIONI DIFFUSE: **30% di input di solvente**

Valori limite di emissione negli scarichi gassosi

Sono i valori limite autorizzati con la presente determinazione.

Punti di emissione: 62.

35. Il PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI deve essere elaborato dal Gestore con periodicità annuale e trasmesso alla Provincia di Torino e all'ARPA **entro il 30 aprile di ciascun anno** successivo all'autorizzazione, congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7. Il Piano dovrà essere redatto secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 4.5.1.
36. Le emissioni dei COV, eventualmente presenti, cui sono state assegnate etichette o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 (nonché quelle dei COV alogenati cui sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68) dovranno essere gestite in condizioni di confinamento (nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile), adottando tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.
37. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente al 12 Marzo 2004, sono assegnate o

sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 (nonché quelle dei COV alogenati cui sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68), si applicano quanto prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione di cui alla parte I dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.

38. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61, sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
39. I certificati relativi ai campionamenti analitici necessari per verificare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e per valutare le varie voci di "Input" e di "Output" devono essere conservati in stabilimento per tutta la durata dell'Autorizzazione. Tutti i dati, i calcoli e le valutazioni di merito utilizzati per ottenere le voci di "Input" ed "Output" devono essere esplicitati nel Piano di Gestione dei Solventi trasmesso (ad esempio ore di funzionamento annue, quantità di rifiuti/reflui smaltiti, condizioni di processo, ecc.).
40. La verifica della conformità ai valori limite di emissione autorizzati per gli scarichi gassosi e a quelli per specifici composti organici volatili (individuati dall'art. 275, comma 17, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero dettagliati dalla parte V dell'Allegato III al medesimo decreto), deve essere effettuata con misurazione analitica **almeno una volta l'anno**. È comunque necessario che venga effettuata una campagna di rilevamento con un numero di misurazioni periodiche adeguato, affinché la valutazione dell'output O1 sia effettivamente rappresentativa dell'emissione globale annua a camino, tenuto conto della variabilità dei processi e delle produzioni. Il parametro S.O.T./C.O.T. deve essere determinato con metodo UNI EN 12619 o UNI EN 13526, secondo quanto indicato nella parte VI, allegato III, parte V del D.Lgs. 152/06; i singoli composti organici individuati dalla parte V, allegato III, parte I, punti 2.1 e 2.3, D.Lgs. 152/06, devono essere determinati utilizzando il metodo UNI EN 13649.

4.5.1 PIANO GESTIONE SOLVENTI

Redatto secondo il seguente modello:

Piano di Gestione Solventi <i>Reparto impregnazione resine</i>	Anno _____
Periodo di riferimento	<i>dal 1° Gennaio al 31 Dicembre</i>
Attività	Punto 1 della tabella 1, parte III, allegato III, parte V D.Lgs. 152/06
Soglia di consumo	25 t/anno
Capacità nominale	0,64 t Ceq/giorno
Consumo massimo teorico di solventi	210 t Ceq/anno
Valore limite di emissione diffusa	30 % di input di solvente
Emissione totale annua autorizzata	65,4 t Ceq/anno
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	
	t/anno
I1 (solventi organici acquistati e immessi nel processo)	
I2 (solventi organici recuperati e reimmessi nel processo)	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	
	t/anno
O1 (emissioni negli scarichi gassosi)	
O2 (solventi organici nell'acqua)	
O3 (solventi che rimangono come contaminanti)	
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria)	
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche)	
O6 (solventi organici nei rifiuti)	
O7 (solventi nei preparati)	
O8 (solventi organici nei preparati recuperati)	
O9 (solventi organici scaricati in altro modo)	
ORE DI FUNZIONAMENTO NELL'ANNO	
	Ore/anno
EMISSIONE DIFFUSA: F=I1-O1-O5-O6-O7-O8	t/anno
EMISSIONE TOTALE: E=F+O1	t/anno
CONSUMO SOLVENTI: C=I1-O8	t/anno
INPUT SOLVENTI: I=I1+I2	t/anno

4.5.2 NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE SOLVENTI

- I. Il presente piano deve essere redatto utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci pertinenti all'attività specifica dell'azienda. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio.
- II. Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni (O1) da massa di carbonio equivalente a massa di solvente occorrerà fornire anche il dettaglio dei solventi avviati al processo produttivo durante i campionamenti, la composizione ed il peso molecolare medio della miscela, esplicitando inoltre i calcoli effettuati per la conversione.
- III. Per la quantificazione dei contributi di Input e Output deve essere data evidenza del numero di ore lavorate al giorno ed il numero di giorni lavorati all'anno.
- IV. **I1:** Deve essere fatto riferimento alle fatture di acquisto dei prodotti contenenti solventi ed effettivamente immessi nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento in esame. Per la valutazione delle quantità di solvente immesso nel ciclo produttivo occorre far riferimento al residuo secco di ogni preparato che può essere determinato per via analitica oppure dedotto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nelle schede di sicurezza, dati da fornirsi in forma aggregata con il piano di gestione solventi. Nel conteggio di I1 dovranno essere inclusi anche i solventi utilizzati per la pulizia degli impianti e delle attrezzature.
- V. **O1:** Ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni convogliate in atmosfera presenti nell'intero impianto. Tale valutazione deve scaturire da una campagna di campionamenti che preveda l'esecuzione di un numero adeguato di misurazioni tali da consentire la stima di un flusso di massa medio rappresentativo. Qualora si ritenesse opportuna la conversione da massa in carbonio a massa in solvente e viceversa, è necessario indicare il calcolo esplicito da cui si evinca la composizione media di solvente ed il relativo peso molecolare. I certificati analitici di riferimento dovranno essere conservati in stabilimento. La valutazione deve tenere conto dei dati reali e non di quelli potenziali previsti dalle autorizzazioni in possesso dell'Azienda.
- VI. **O5:** Calcolato assumendo quale efficienza di abbattimento del postcombustore il valore indicato dal costruttore oppure quello fornito nel BRef. Occorre verificare la possibilità di determinare empiricamente tale valore

attraverso un'analisi del contenuto di COT nell'effluente a monte e a valle del trattamento.

VII. **O6:** Ricavato mediante determinazione analitica della massa di COV contenuta in ciascun tipo di rifiuto in funzione del quantitativo smaltito riportato nel registro di carico e scarico rifiuti.

VIII. **F:** Il residuo di solvente nel prodotto finito non va considerato parte delle emissioni diffuse.

IX. **F:** Le formule I e II sono alternative. In relazione alle caratteristiche del processo si ritiene opportuno per il calcolo delle emissioni diffuse l'utilizzo della formula I, che non richiede la determinazione del valore del parametro O4.

4.6. RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA

41. Il Gestore deve effettuare ed inviare alla Città Metropolitana di Torino e all'A.R.P.A., entro il **30 ottobre 2015**, uno studio di riqualificazione della centrale termica di stabilimento che contenga:
- una valutazione delle attuali necessità energetiche dello stabilimento;
 - una valutazione delle possibilità di adeguamento o sostituzione dei generatori di vapore almeno al valore emissivo di 80 mg/Nm³ di NO_x.
42. Il Gestore dovrà conteggiare ed aggregare mensilmente:
- le ore di funzionamento di ciascun generatore;
 - il volume di gas naturale consumato da ciascun generatore;
 - la potenza termica prodotta da ciascun generatore.
43. I dati registrati ed aggregati secondo quanto prescritto al punto precedente devono essere inviati annualmente, congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7.
44. Il Gestore deve rispettare, per tutti i generatori di vapore della centrale termica (adeguati o eventualmente sostituiti), il valore limite di 80 mg/Nm³ per il parametro NO_x (come NO₂), 100 mg/Nm³ per il parametro CO e 5 mg/Nm³ per il parametro Polveri totali **a partire dal 30 ottobre 2016**.
45. Qualora il generatore di vapore Galleri (camino 5) venga utilizzato solamente secondo quanto disposto dal precedente punto 13 e, alla luce dello studio effettuato ai sensi del precedente punto 41, non se ne preveda l'utilizzo a regime futuro, il Gestore non è

tenuto, per tale impianto, a rispettare le prescrizioni di cui al punto 12 (controllo di combustione), punto 19 (autocontrolli periodici) e punti da 42 a 44 (adeguamento emissivo).

4.7. ULTERIORI PRESCRIZIONI

46. Ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Torino ed all'A.R.P.A Piemonte l'**entrata in funzione dei camini 14/14A, 15/15A, 36, 37, 62 e 66**. Completato il periodo di messa a regime, che non può superare i 30 giorni, il Gestore dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**) entro 10 giorni dal termine del periodo di messa a regime. I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati alla Città Metropolitana di Torino e all'A.R.P.A. Piemonte nel più breve tempo possibile.

4.8. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]			Flusso di massa [kg/h]
62	Linea Lithoman 502 Heatset	Postcombustore forni	12000	Polveri totali	5	0,075	Postcombustore termico	Iniziale e Annuale ⁽²⁾ di C.O.V. e CO. Monitoraggio annuale anche di NO _x ⁽¹⁾
				C.O.V. (come C)	20	0,300		
				CO	100	1,500		
66	Piega/Imballaggio Offset	Piegatrici Linea Rotooffset Lithoman	2000	Polveri totali	10	0,020	Filtro a maniche	Iniziale e Quinquennale
36	Confezione a brossura	Confezione impianto UB2	4000	C.O.V. (come C)	20	0,080	nessuno	Iniziale e Quinquennale
37	Confezione a brossura	Confezione impianto UB2	200	C.O.V. (come C)	20	0,004	nessuno	Iniziale e Quinquennale
14	Recupero rifili	Impianto rifili	42100	Polveri totali	10	0,421	Filtro a maniche	Iniziale e Quinquennale

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
14A	Recupero rifili	Bypass Impianto rifili	-	-	-	-	-	
15	Recupero rifili	Impianto rifili	46000	Polveri totali	10	0,460	Filtro a maniche	Iniziale e Quinquennale
15A	Recupero rifili	Bypass Impianto rifili	-	-	-	-	-	
77	Recupero rifili	Impianto rifili	47000	Polveri totali	10	0,470	Filtro a maniche	Iniziale e Quinquennale
4	Centrale Termica	Generatore di vapore Seveso Combustibile: gas naturale Potenza termica: 16,3MWt	20000	Polveri totali NO _x (come NO ₂) CO	5 ⁽³⁾ (4) 80 ⁽³⁾ (4) 100 ⁽³⁾ (4)	- - -	nessuno	Annuale
5	Centrale Termica	Generatore di vapore Galleri Combustibile: gas naturale Potenza termica: 34,9MWt	40000	Polveri totali NO _x (come NO ₂) CO	5 ⁽³⁾ (4) (5) 80 ⁽³⁾ (4) (5) 100 ⁽³⁾ (4) (5)	- - -	nessuno	Annuale ⁽⁵⁾

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
6A	Centrale Termica	Gruppo Turbogas e Caldaia a recupero Ruths Combustibile: gas naturale Potenza termica: Turbogas: 14,5MWt Caldaia a recupero: 9,7MWt	49000	Polveri totali NO _x (come NO ₂) CO	5 ⁽⁶⁾ 80 ⁽⁶⁾ 80 ⁽⁶⁾	- - -	Dry Low NOx	Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni. Non richiesto per "polveri totali" ⁽²⁾
6B	Centrale Termica	Bypass Gruppo Turbogas	-	-	-	-	-	-
80	Decompressione gas naturale	Caldaia riscaldamento metano ad alta pressione Combustibile: gas naturale Potenza termica: 174kWt	Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera dd)					

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
81	Decompressione gas naturale	Caldaia riscaldamento metano a bassa pressione Combustibile: gas naturale Potenza termica: 185kWt	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera dd)</i>					
82	Impianti ausiliari	Gruppo elettrogeno di emergenza Combustibile: gasolio Potenza: 450kW	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera bb)</i>					

(1): vedi prescrizione n. 4.4.26;

(2): vedi prescrizione n. 4.4.29.

(3): Le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0 °C e 1013 hPa.

(4): Per i camini 4 e 5, i valori limite di emissione indicati devono essere rispettati a partire dalla data di adeguamento (30 ottobre 2016) (vedi paragrafo 4.6., punto 44).

(5): vedi prescrizione n. 4.6.45.

(6): Le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15% a 0 °C e 1013 hPa.

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Sono presenti un allacciamento all'acquedotto per utilizzo igienico-sanitario e 4 pozzi per uso industriale (produzione di beni e servizi) e antincendio:

Denominazione	Codice univoco (L.R. n. 22/99)	Portata massima [l/s]
Pozzo 1	TO-P-06043	108
Pozzo 2	TO-P-06044	75
Pozzo 3	TO-P-06045	55
Pozzo 4	TO-P-06046	40

Il Gestore fornisce parte dell'acqua prelevata dall'allacciamento acquedottistico all'Azienda Rotosud S.p.A. ad uso industriale ed igienico-sanitario

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

Gli scarichi delle acque reflue sono così gestiti:

- scarico acque reflue industriali e acque meteoriche in fognatura nera SMAT: punto di scarico F1;
- scarico di acque reflue industriali di raffreddamento in acque superficiali (Rio Palera) – cod. scarico TO1732001: punto di scarico S1.

Allo scarico in pubblica fognatura F1 sono convogliati:

- lavaggi dei deferrizzatori;
- lavaggi in controcorrente delle colonne di demineralizzazione;
- lavaggi degli addolcitori;
- circuito di raffreddamento (manutenzione);
- incisione lastre Computer-to-Plate (CTP) proveniente dall'Azienda **Rotosud S.p.A.**;
- acque meteoriche.

Prima dello scarico in pubblica fognatura F1 è presente un depuratore chimico-fisico (DCF) costituito da equalizzazione, neutralizzazione e trattamento chimico-fisico.

Allo scarico di acque reflue in acque superficiali S1 sono convogliati:

- acque di raffreddamento (spurgo o svuotamento manutentivo);
- troppo pieno della vasca di distribuzione dell'acqua emunta dai pozzi.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
4. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
5. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **entro 30 giorni, di eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
6. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
7. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti previsti** dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà

richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.

In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso all'ARPA e alla Città Metropolitana di Torino.

5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

8. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale F1** previsti per gli scarichi in reti fognarie dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
9. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale S1** previsti per gli scarichi in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
10. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo** dei reflui scaricati in rete fognaria (**punto di scarico F1**) con **frequenza annuale**, eseguita da tecnico abilitato, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linea guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT.

TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN RETE FOGNARIA (AL PUNTO DI SCARICO F1).

Inquinante	Valore limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	---	annuale
Solidi sospesi totali	≤200	mg/l	
COD (come O ₂)	≤500	mg/l	
Alluminio	≤2,0	mg/l	
Boro	≤4	mg/l	
Cromo totale	≤4	mg/l	
Cromo VI	≤0,20	mg/l	

Inquinante	Valore limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Ferro	≤4	mg/l	
Manganese	≤4	mg/l	
Nichel	≤4	mg/l	
Piombo	≤0,3	mg/l	
Rame	≤0,4	mg/l	
Zinco	≤1,0	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤1000	mg/l	
Cloruri	≤1200	mg/l	
Fluoruri	≤12	mg/l	
Idrocarburi totali	≤10	mg/l	
Tensioattivi totali	≤4	mg/l	

11. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA Piemonte, la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 10.
12. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo** dei reflui scaricati in acque superficiali (**punto di scarico S1**) con **frequenza annuale**, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 2**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06.

TABELLA 2: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI (AL PUNTO DI SCARICO S1).

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5 - 9,5	---	Annuale
Temperatura	---	°C	
Solidi sospesi totali	≤80	mg/l	
BOD ₅ (come O ₂)	≤40	mg/l	
COD (come O ₂)	≤160	mg/l	

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Ferro	≤2	mg/l	
Manganese	≤2	mg/l	
Rame	≤0,1	mg/l	
Cloro attivo libero	≤0,2	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤1000	mg/l	
Cloruri	≤1200	mg/l	
Fluoruri	≤6	mg/l	
Fosforo totale (come P)	≤10	mg/l	
Aldeidi	≤1	mg/l	
Tensioattivi totali	≤2	mg/l	

13. Il Gestore deve eseguire un **monitoraggio periodico** delle acque reflue recapitanti in acque superficiali secondo le indicazioni riportate in **Tabella 3**.

TABELLA 3: PIANO DEI MONITORAGGI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI (AL PUNTO DI SCARICO S1).

Inquinante	Unità di misura	Periodicità
pH	-	Mensile
Conducibilità	μS/cm	Mensile
COD (come O ₂)	mg/l	Quadrimestrale
Ferro	mg/l	Quadrimestrale
Rame	mg/l	Quadrimestrale
Solfati (come SO ₄)	mg/l	Quadrimestrale
Fosforo totale (come P)	mg/l	Quadrimestrale
Cloro attivo libero	mg/l	Quadrimestrale

14. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
15. il Gestore deve inviare, **entro il 31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), ed **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7:
- i risultati degli autocontrolli di cui al punto 10 e al punto 12, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i risultati dei monitoraggi di cui al punto 13, in forma aggregata;

- i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 18 e al punto 20;

5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

16. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato.
17. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

5.5. BILANCIO IDRICO

18. Il Gestore deve **misurare mensilmente il volume complessivo annuo** dell'acqua:
 - a. prelevata dall'allacciamento acquedottistico;
 - b. prelevata complessivamente dai quattro pozzi;
 - c. scaricata in acque superficiali;
 - d. scaricata in rete fognaria;
 - e. fornita all'Azienda **Rotosud S.p.A.** (*è ammessa la stima*);
 - f. ricevuta come acque reflue dall'Azienda **Rotosud S.p.A.** (*è ammessa la stima*);
 - g. derivante dal controlavaggio addolcitore (*è ammessa la stima*);
 - h. derivante dal lavaggio filtri deferrizzazione (*è ammessa la stima*);
 - i. derivante dallo scarico del circuito di raffreddamento (*è ammessa la stima*).
19. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 18 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
20. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 18.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

1. La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella Parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

2. I recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti il codice CER, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; parimenti, anche le aree di deposito devono essere dotate di appositi cartelli, indicanti la denominazione dell'area stessa e l'elenco dei rifiuti in stoccaggio.
3. I contenitori mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto e in buono stato di conservazione, devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione, e su non più di 2 file sovrapposte.
4. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
5. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.
6. I rifiuti derivanti da imballaggi devono essere differenziati massimizzando la quota parte inviata al recupero e minimizzando il ricorso allo smaltimento come rifiuti urbani indifferenziati.
7. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della **Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee** (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.Lgs. 152/2006), presentandone gli esiti all'autorità competente **entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto**.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014

indichino l'obbligo di presentare la **Relazione di riferimento**, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, **entro 18 mesi dall'emanazione del presente atto**.

3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un **Piano di dismissione dell'installazione**, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti (come definite all'art. 5, comma v-octies), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.Lgs. 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate. Il Piano di dismissione dovrà inoltre indicare le modalità e le tempistiche relative alle operazioni conseguenti alla cessazione dell'attività produttiva (ad esempio: smantellamento impianti, svuotamento serbatoi, smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'installazione, ecc.), al fine di evitare fenomeni di inquinamento.
5. A garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella Relazione di riferimento, qualora dovuta, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare **adeguate garanzie finanziarie**, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. che sarà adottato ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/06, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso Decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 29-quater, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente punto.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Moncalieri ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 22 marzo 2007. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Moncalieri - SMAT 	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.25).	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data di effettuazione della verifica di linearità e dell' indice di accuratezza relativo dello S.M.E. (prescrizione n. 4.4.25)	<ul style="list-style-type: none"> - Città Metropolitana di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di effettuazione
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti i reflui scaricati in rete fognaria (prescrizione n. 5.3.11).	<ul style="list-style-type: none"> - SMAT - ARPA 	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Relazione sul ciclo delle acque (prescrizione n. 5.3.15)	<ul style="list-style-type: none"> - SMAT 	Entro il 31 marzo di ogni anno (inoltre una copia della relazione deve essere allegata al Report Ambientale)

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3.1)	- Città Metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Dismissione di impianti di cui non è più previsto l'utilizzo (prescrizione n. 2.9)	- Città Metropolitana di Torino	Comunicazione preventiva
Riattivazione di impianti dichiarati dismessi (prescrizione n. 2.9)	- Città Metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.4)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.5)	- Città Metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (prescrizione n. 7.1)	- Città Metropolitana di Torino	Entro sei mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento
Relazione di riferimento (prescrizione n. 7.2)	- Città Metropolitana di Torino	Entro diciotto mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 7.4)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
	Moncalieri	
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.11)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.10)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1.10)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.2.5)	- Città Metropolitana di Torino - SMAT	Entro 30 giorni
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 5.2.6)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti (prescrizione n. 5.2.7)	- SMAT	Preventivamente allo scarico dei reflui
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 5.2.7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
	- SMAT	
Studio sulla riqualificazione della centrale termica (prescrizione n. 4.6.41)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro il 30 ottobre 2015
Data di avviamento degli impianti (camini 14/14A, 15/15A, 36, 37, 62 e 66, prescrizione n. 4.7.46)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di avviamento
Risultati degli autocontrolli iniziali (camini 14/14A, 15/15A, 36, 37, 62 e 66, prescrizione n. 4.7.46)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Nel più breve tempo possibile

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti	Note
Dati di produzione annuali	prescrizione n. 2.8	
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4.31	
Dati di esercizio dei generatori di vapore	prescrizione n. 4.4.27	
Informazioni riguardanti il ciclo delle acque , il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 5.3.8	

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a

quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Moncalieri.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.